



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Relatore
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- 1°Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Raimondo Pollastrini;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 8 marzo 2011 prot. n. 4069/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Direttore dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno in cui si chiede se quanto disposto dall'art. 6, comma 3 della L. 122/2010, in materia di riduzione di compensi si applichi anche al revisore unico o solo agli "organi collegiali" cui si riferisce esplicitamente la legge in questione.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Al riguardo l'art.7, comma 8 della legge 131/2003, nel disciplinare la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte (individuazione dei soggetti legittimati a richiedere i pareri e riferimento vincolante alla materia della contabilità), prevede ulteriori forme di collaborazione tra enti autonomi e Sezioni regionali, senza specificarne le tipologie. In materia di ulteriori forme di collaborazione si è pervenuti, in Toscana, alla Convenzione stipulata (in data 16 giugno 2006) tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie e Giunta della Regione Toscana. La convenzione consente tra l'altro al Consiglio delle autonomie di richiedere direttamente pareri su temi generali in materia di contabilità pubblica, per i quali il soggetto richiedente è il Consiglio delle autonomie che da voce, in tal modo, a soggettività locali diverse da quelle prese in considerazione dalla legge, come, nel caso di specie, le Autorità di Ambito, fermo restando la verifica da parte della Sezione della coerenza di tali richieste con il ruolo istituzionale della Sezione e l'esigenza di non invadere sfere di competenza non proprie.

La richiesta di parere, pertanto, è da ritenersi soggettivamente ammissibile.

La richiesta di parere è altresì ed oggettivamente ammissibile in quanto ricadente nell'ambito della contabilità pubblica nell'accezione di cui all'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, con riferimento a disposizioni volte, come quella in esame, al contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle pubbliche amministrazioni.

Nel merito, l'art. 6, comma 3, della L. 122/10 prescrive che *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"*.

La Sezione di recente, con deliberazione n. 204 del 9 dicembre 2010 condivisa da altre Sezioni della Corte (Lombardia deliberazione n. 13/11, Campania deliberazione n. 173/10), ha espresso il suo avviso per il quale tale norma trovi applicazione anche agli organi di revisione, non pronunciandosi, poiché non richiesto, sulla possibile ed eventuale differenziazione tra organi collegiali e organo monocratico di revisione.

L'applicazione della norma di cui all'art. 6 anche all'organo di revisione, oltre a derivare dall'ampiezza e generalità della formulazione della norma stessa che, nell'applicarsi ad organi di indirizzo e controllo, non può che riferirsi anche all'organo di revisione concepito e ideato dal legislatore quale organo che *"collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo"* (in tal senso l'art. 57, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142 istitutiva dell'organo di revisione nei comuni e nelle province), si rinviene dall'indirizzo specifico che negli ultimi anni il legislatore fornisce in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e politici, intervenendo con norme restrittive di finanza pubblica, indirizzate anche alle autonomie locali, giustificate dalla stringente necessità di ridurre, in un'ottica globale, la spesa pubblica anche alla luce del concorso delle autonomie stesse agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea. Tale esigenza ha spinto il legislatore ad imporre

riduzioni anche in ambiti nei quali la composizione degli emolumenti è determinata dal TUEL, fonte normativa che esige un'espressa abrogazione o modificazione legislativa; ciò è già avvenuto in riferimento alle indennità e ai gettoni degli amministratori locali con le norme di cui all'art. 61, comma 10 della L. 133/08 (riduzione dell'importo del compenso del 30% per violazione del patto di stabilità) e all'art. 5, comma 7 della L.122/10 (riduzione delle medesime indennità con percentuali differenziate per dimensione demografica dell'ente) che sono regolati da una norma (art. 82 TUEL) di uguale tenore dell'art. 241 del TUEL che disciplina le modalità di determinazione del compenso dei revisori.

Alla luce delle considerazioni appena formulate, a parere di questa Sezione, non appare sussistere motivo per operare una differenziazione tra organo monocratico e organo collegiale di revisione sul presupposto che la normativa in esame sembra imporre una riduzione di spesa improntata all'onnicomprendività e generalità della stessa. Difatti alla riduzione impostata per gli *"organi collegiali comunque denominati"* fa seguito la riduzione ai *"titolari di incarichi di qualsiasi tipo"*, che rafforza la portata generale e indifferenziata della riduzione (in tal senso sembra esprimersi la deliberazione della Sezione Campania n. 173 del 22 febbraio 2011).

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 4069/1.13.9.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Presidente dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2011

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to Cons. Raimondo POLLASTRINI

Depositata in Segreteria il 3 maggio 2011

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Pier Domenico BORRELLO